



Roma, 13/06/2025

Ufficio: DAR/VS
Protocollo: 202505525/AG
Oggetto: Obbligo di assicurazione per il farmacista: chiarimenti

Circolare n. 15386
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Obbligo di copertura assicurativa per il farmacista che opera al di fuori delle
strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.***

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute da alcuni Ordini relativamente alla [circolare federale n. 15329 del 2 maggio 2025](#), si rappresenta quanto segue.

Il comma 2 dell'articolo 10 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 stabilisce che “Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo (ndr. strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189”.

Ai sensi dell'art. 5 del citato DPR 137/2012, "il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso".

Pertanto, ai sensi delle citate disposizioni, il farmacista, in qualità di esercente la professione sanitaria, che svolga la propria attività professionale come lavoratore autonomo ovvero al di fuori delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private (ad esempio, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248/2006, nell'industria, ecc..), è tenuto a stipulare una polizza assicurativa tanto per i danni cagionati con colpa lieve, quanto per quelli cagionati con colpa grave.

Si suggerisce, in ogni caso, ai farmacisti operanti in contesti lavorativi diversi dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di verificare, con il proprio datore di lavoro, le eventuali condizioni previste nello specifico contratto individuale di lavoro in materia di copertura dell'obbligo assicurativo.

In conclusione, si richiama l'attenzione sul differente regime di trattamento disposto dalla richiamata L. 24/2017 in materia di obbligo assicurativo per la responsabilità civile a seconda che il farmacista presti la sua attività professionale presso le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di cui al comma 1 dell'articolo 10 della predetta legge oppure in strutture diverse da quest'ultime ovvero come lavoratore autonomo:

- 1) nel primo caso, infatti, come già ricordato nella sopra richiamata circolare federale n. 15329 del 2 maggio 2025, sul farmacista grava l'obbligo di provvedere a stipulare una polizza assicurativa solo per i danni cagionati con colpa grave, mentre graverà sulla farmacia l'obbligo della copertura assicurativa per colpa lieve (ferma restando la facoltà della struttura di provvedere direttamente anche alla copertura per colpa grave);
- 2) nel secondo caso, la legge pone direttamente in capo al professionista l'obbligo assicurativo sia per colpa lieve che per colpa grave, fatte salve – nel caso dei rapporti di lavoro subordinati – diverse pattuizioni individuali concordate tra datore di lavoro e lavoratore.

Si informa, inoltre, che la Federazione sta effettuando apposite procedure per la stipula di convenzioni collettive per l'assicurazione della responsabilità professionale dei farmacisti e avrà cura di fornire a breve aggiornamenti in merito.

Da ultimo, come più volte ricordato (cfr. tra tutte [circolare federale n. 15329 del 2 maggio 2025](#)), si evidenzia nuovamente che, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025 e, quindi, dal 2026, le polizze assicurative per responsabilità professionale non saranno efficaci per i farmacisti che non abbiano assolto almeno il 70 (settanta) per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina (cfr. [circolare federale 14162 del 2.1.2023](#)).

Al fine di consentire agli iscritti di adempiere all'obbligo ECM, la Federazione in qualità di provider nel presente triennio ha messo a disposizione un'ampia offerta formativa (cfr. [circolare federale n. 15241 del 28.02.2025](#)), completamente gratuita e realizzata in collaborazione la Fondazione Francesco Cannavò, fruibile sulla piattaforma federale WWW.FADFOFI.COM: si ricorda che, tuttora, sono online 13 corsi per un totale di circa 85 crediti.

Inoltre, si evidenzia che per completare l'obbligo ECM, oltre ai suddetti corsi accreditati dalla FOFI, si possono acquisire crediti per formazione individuale, in particolare, attraverso l'istituto dell'Autoformazione per un limite massimo pari al 20% dell'obbligo formativo triennale individuale secondo le modalità indicate in un recente focus di approfondimento (cfr. [circolare federale n. 15320 del 22.04.2025](#)).

In considerazione della rilevanza e dell'incidenza della questione sul corretto adempimento dell'attività professionale, si chiede a tutti i Presidenti degli Ordini territoriali di dare la massima diffusione della presente circolare presso gli iscritti, anche con riferimento alla necessità di assolvimento dell'obbligo formativo.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)



Roma, 02/05/2025

Ufficio: DAR/VS
Protocollo: 202504194/AG
Oggetto: Responsabilità civile del farmacista: obbligo di assicurazione per colpa grave

Circolare n. 15329
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Obbligo di stipulare una polizza assicurativa per il farmacista per danni cagionati con colpa grave.

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute da alcuni Ordini relativamente all'oggetto, si forniscono gli aggiornamenti intervenuti successivamente alla [circolare FOFI n. 10383 del 30 marzo 2017](#), a cui si rinvia per ogni utile approfondimento.

L'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 ha stabilito che *“Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera ... anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché sperimentazione e di ricerca clinica”* (comma 1) e che *“Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’art 9 e all’art 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”* (comma 3).

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Dalla suddetta disposizione si evince, pertanto, come già ricordato nella circolare federale sopra citata, che le farmacie sono tenute alla copertura assicurativa per colpa lieve, mentre il farmacista (dipendente e/o titolare di partita IVA) deve provvedere a stipulare una polizza assicurativa per i danni cagionati con colpa grave, ferma restando la facoltà della struttura di provvedere direttamente anche a tale copertura. Fatta salva ogni opportuna verifica individuale, alla Federazione risulta che in diverse convenzioni proposte dalle Organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie pubbliche e private è prevista per i farmacisti esercenti nelle stesse sia la copertura della colpa lieve che della colpa grave.

Per i farmacisti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale - fermo restando che l'assicurazione per colpa lieve è a carico del datore di lavoro - è possibile accedere a coperture assicurative relative alla colpa grave attraverso i sindacati di categoria ovvero in proprio direttamente acquistando la polizza sul mercato assicurativo.

Il predetto obbligo assicurativo è divenuto operativo a seguito dell'entrata in vigore del [decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 15 dicembre 2023, n. 232](#), che, tra l'altro, ha determinato i requisiti minimi delle polizze assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie, tra cui rientra anche il farmacista, prevedendo all'articolo 3, comma 4 che *“L'esercente la professione sanitaria può essere garantito da idonea copertura assicurativa anche aderendo a convenzioni o a polizze collettive per il tramite delle strutture pubbliche o private, delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie. L'esercente attività libero professionale può essere garantito da coperture stipulate direttamente dalla struttura”*.

Si rammenta, infine, l'importante novità introdotta dall'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che ha sancito, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025 e, quindi, dal 2026, che l'efficacia delle polizze assicurative, di cui al richiamato articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 (settanta) per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina (cfr. [circolare federale 14162 del 2.1.2023](#)).

In ogni caso, si segnala l'opportunità di suggerire agli iscritti di verificare le proprie polizze individuali, al fine di individuare l'esatto perimetro di copertura delle stesse.

Tenuto conto che il mancato assolvimento dell'obbligo formativo, oltre a comportare una violazione sanzionabile in sede disciplinare, incide sull'efficacia delle polizze assicurative professionali, si rammenta quanto segue.

Al fine di consentire ai farmacisti di adempiere all'obbligo ECM, la Federazione in qualità di provider nel presente triennio ha messo a disposizione un'ampia offerta formativa (cfr. [circolare federale n. 15241 del 28.02.2025](#)), completamente gratuita e realizzata in collaborazione la Fondazione Francesco Cannavò, fruibile sulla

piattaforma federale WWW.FADFOFI.COM: si ricorda che, tuttora, sono online 13 corsi per un totale di circa 85 crediti.

Inoltre, si evidenzia che per completare l'obbligo ECM, oltre ai suddetti corsi accreditati dalla FOFI, si possono acquisire crediti per formazione individuale, in particolare, attraverso l'istituto dell'Autoformazione per un limite massimo pari al 20% dell'obbligo formativo triennale individuale secondo le modalità indicate in un recente focus di approfondimento (cfr. [circolare federale n. 15320 del 22.04.2025](#)).

Considerata l'importanza della tematica, si invitano gli Ordini territoriali a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare tra gli iscritti, nell'intento di promuovere l'aggiornamento professionale e la piena conoscenza delle regole che disciplinano la normativa ECM.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)



Roma, 30.03.2017

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 201700002749/AG
Oggetto: **Legge 24/2017 - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.**

Circolare n. 10383

SITO Sì
4.1
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Publicata in Gazzetta Ufficiale
la legge sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

Riferimenti: Legge 8 marzo 2017, n. 24 “*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*” (GU Serie Generale n. 64 del 17.3.2017).

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo u.s. è stata pubblicata la legge sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

In merito ai contenuti del provvedimento, si segnala anzitutto **l'articolo 10** che conferma l'obbligo di copertura assicurativa per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, ovvero in regime di convenzione con il SSN, nonché attraverso la telemedicina.

Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una struttura, o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero professionale, o che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente, resta fermo l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile a carico degli esercenti attività sanitaria in forma libero-professionale.

La disposizione prevede inoltre l'obbligo per ciascun esercente la professione sanitaria, operante a qualsiasi titolo in strutture pubbliche o private, di stipulare un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave, al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria e verso l'assicurato.

Pertanto, mentre le farmacie sono tenute alla copertura assicurativa per colpa lieve, il farmacista dipendente dovrà provvedere a stipulare una polizza assicurativa per danni cagionati con colpa grave, ferma restando la facoltà per la farmacia di provvedere direttamente anche per tale copertura.

E' inoltre previsto che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, siano determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie e che, con il medesimo decreto, siano stabiliti i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.

Sempre con decreto del Ministero dello sviluppo economico dovranno inoltre essere individuati i dati relative alle polizze di assicurazione stipulate e stabiliti i termini per la comunicazione degli stessi da parte delle strutture sanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie.

In proposito, si rammenta che la previsione di un apposito provvedimento (DPR) per la definizione delle procedure e dei requisiti minimi di idoneità dei contratti assicurativi, rimasta peraltro priva di attuazione, è già contenuta nell'art. 3, comma 2, del DL 158/2012, convertito con modificazioni nella L 189/2012 e che il Consiglio di Stato, con parere n. 486/2015 (cfr circolare federale n. 9269 del 13.3.2015), ha chiarito che fino all'adozione di un siffatto provvedimento *“l'obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie non possa ritenersi operante”*.

In considerazione di tale orientamento, la scrivente, al fine di poter fornire corrette indicazioni agli Ordini provinciali e ai farmacisti iscritti all'albo, con nota del 14.3.2017 (cfr all. 1), ha chiesto al Ministero della Salute di voler confermare se, anche alla luce delle ultime innovazioni normative, resta tuttora sospeso l'obbligo assicurativo, di cui al suddetto art. 3, comma 2, in capo ai professionisti sanitari in attesa dell'adozione del previsto DPR e se anche per il nuovo obbligo in capo alle strutture sanitarie sia necessario attendere il sopra richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Sarà cura della Federazione fornire tempestivamente delucidazioni in merito, non appena perverrà un riscontro da parte del Ministero.

E' comunque evidente che, in attesa dell'individuazione dei suddetti requisiti minimi delle polizze, restano necessariamente sospese le procedure per la negoziazione da parte della scrivente delle convenzioni collettive.

Si segnalano inoltre le seguenti disposizioni di interesse:

- **articolo 3** che istituisce l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità che predispone linee di indirizzo per la prevenzione e la

gestione del rischio sanitario, il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure, nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie;

- **articolo 5** che afferma il principio in base al quale gli esercenti le professioni sanitarie devono attenersi alle raccomandazioni indicate dalle linee guida, pubblicate ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati, nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie elencate dal Ministero della salute. In mancanza delle suddette raccomandazioni gli esercenti le professioni sanitarie devono attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali;
- **articolo 6** che circoscrive la responsabilità per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose alle ipotesi di colpa grave, escludendo le ipotesi in cui siano state rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni contemplate dalle linee guida;
- **articolo 7** che disciplina la responsabilità civile: quella della struttura sanitaria resta contrattuale, quella del medico del servizio pubblico diventa invece extracontrattuale, salvo che abbia agito nell'adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente,
- **articolo 8** che prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione per l'azione di risarcimento del danno; la previsione fa peraltro salva la possibilità di esperire, in alternativa, il procedimento di mediazione;
- **articolo 9** che limita la possibilità di azione di rivalsa ai casi di dolo o colpa grave;
- **articolo 11** che definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative; in particolare, è stato previsto che la garanzia assicurativa debba prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti alla conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza;
- **articolo 14** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)



Roma, 13.03.2015

Ufficio: DIR
Protocollo: 201500001875/AG
Oggetto: **Parere del Consiglio di Stato n. 486/2015 pubblicato il 19/02/2015: responsabilità dell'esercente le professioni sanitarie. Obbligo assicurativo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e del DL n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L n. 148/2011 ed articolo 3, comma 2, del DL n. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla L n. 189/2012.**
Circolare n. 9269
SS
LGS
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Il Consiglio di Stato ha chiarito che, fino all'emanazione del regolamento che disciplinerà i requisiti di idoneità dei contratti assicurativi per gli esercenti le professioni sanitarie, la mancata stipula della polizza assicurativa da parte dei professionisti sanitari non costituirà illecito disciplinare.

Come noto, dal 15 agosto u.s. vige l'obbligo per i professionisti sanitari di stipulare un'assicurazione contro i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Invero, il DL n. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla L n. 189/2012, ha demandato ad un successivo regolamento la definizione dei requisiti minimi e di uniformità necessari per l'idoneità dei contratti assicurativi sottoscrivibili; regolamento che a tutt'oggi non è stato ancora emanato.

Pertanto, poiché l'art. 5 del D.P.R. n. 137/2012 qualifica come illecito disciplinare la violazione di tale obbligo assicurativo, il Ministero della Salute aveva richiesto al Consiglio di Stato se l'obbligatorietà assicurativa sussistesse anche per i

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

professionisti del settore sanitario o se per questi ultimi la normativa di riferimento dovesse considerarsi rinviata all'emanazione del regolamento stesso.

Nell'adunanza del 17 dicembre u.s., con il parere n. 486/2015 (all. n. 1) pubblicato il 19 febbraio u.s., la seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato ha chiarito che *“l’obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie non possa ritenersi operante fino a quando non sarà avvenuta la pubblicazione (...) del D.P.R. previsto dal capoverso dell’art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, che disciplinerà le procedure e i requisiti minimi ed uniformi per l’idoneità dei contratti assicurativi. Conseguentemente, sino ad allora, non potrà essere considerata quale illecito disciplinare la mancata stipula di una polizza assicurativa, da parte degli esercenti le professioni sanitarie”*.

Il chiarimento reso dal Consiglio di Stato conferma l’opportunità della scelta della Federazione di sospendere le procedure per la negoziazione delle convenzioni collettive, in attesa dell’individuazione dei requisiti minimi e di uniformità necessari per l’idoneità dei relativi contratti assicurativi.

Sarà cura della scrivente fornire tempestivi aggiornamenti sugli sviluppi della vicenda.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)

All. 1